



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRESIDENZA

N. DI PROT. ...7414.....

ROMA, ...04 MAG. 2021.....

RISPOSTA A NOTA DEL .....

N. ....ALL. N.....

---

Oggetto: attività del settore civile e lavoro per l'attuale periodo di emergenza epidemiologica dal 01.05.2021 sino al 31.07.2021. Proroga.

Ai Sigg. Presidenti delle sezioni civili e lavoro  
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari delle sezioni civili e lavoro

A tutto il personale amministrativo del settore civile e lavoro

L O R O S E D I

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte  
di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  
Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  
Ordinario di Roma

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente della Camera civile

Al Sig. Comandante del Nucleo CC. del Tribunale

Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S.

Alla Unisecur s.r.l.

L O R O S E D I

Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza,  
la nota relativa all'oggetto.

Il Dirigente amministrativo  
*Caterina Stranieri*

Il Presidente Vicario del Tribunale  
*Antonio La Malfa*



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Oggetto: attività del settore civile e lavoro per l'attuale periodo di emergenza epidemiologica dal 01.05.2021 sino al 31.07.2021. Proroga.

Il Presidente Vicario  
La Dirigente Amministrativa

- *visto* il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (*“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*), in corso di conversione in legge, che all’art. 10, comma 1, ha introdotto modifiche all’art. 1, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, estendendo l’efficacia della normativa di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 19/2020 *“fino al 31 luglio 2021”*, termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- *rilevato* che le disposizioni in materia di attività giurisdizionale civile e penale, dettate dall’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono valide ed efficaci sino alla scadenza del termine del predetto stato di emergenza;
- *viste* le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura con le quali sono state adottate linee-guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria a seguito della diffusione e della ripresa della pandemia in atto e, in particolare, la delibera del 4 novembre 2020;
- *rilevato* che i provvedimenti organizzativi sinora adottati per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale *“in presenza”* nel settore civile, da ultimo con i prot. n. 8496 del 3 luglio

2020, n. 9480 del 22 luglio 2020 e n. 16535 del 9 dicembre 2020, nonché per la sicurezza igienico-sanitaria con il prot. n. 6165 del 12 maggio 2020 hanno consentito lo svolgimento dell'attività giudiziaria in misura soddisfacente e comunque compatibile con il rispetto delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del contagio epidemico;

- *ritenuto*, pertanto, che tali provvedimenti possono essere prorogati sino al 31 luglio 2021, ad esclusione delle disposizioni riguardanti le copie esecutive delle sentenze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 475 c.p.c., per le quali valgono le *“linee-guida per il rilascio delle formule esecutive ai sensi dell'art. 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176”* dettate con il provvedimento n. 73 adottato il 18 gennaio 2021 e con il *“vademecum per l'utenza Ufficio Copie Sentenze Civili”*, entrambi pubblicati sul sito *web* del Tribunale;

### dispongono

1. sino al 31 luglio 2021, quanto allo svolgimento dell'attività di udienza *“in presenza”*, restano ferme le disposizioni impartite con il provvedimento prot. n. 9480 del 22 luglio 2020, prorogate con il provvedimento prot. n. 16535 del 9 dicembre 2020, e, in particolare, le seguenti:

- le udienze sono tenute dal lunedì al venerdì, anche in orario pomeridiano sino alle ore 18,00;
- le udienze sono ripartite in fasce orarie differenziate, limitando quanto più possibile il numero dei giudici che tengono udienza contemporaneamente in aule fra loro attigue o tali da non consentire il rispetto del divieto di assembramento;
- in ogni udienza devono essere diversificati gli orari di chiamata di ciascuna causa e quelli di convocazione delle parti, dei consulenti tecnici e dei testi di ciascuna causa;
- l'assunzione delle prove è preferibilmente effettuata nella parte finale delle fasce orarie antimeridiane e in quella iniziale della fascia pomeridiana, sino alle ore 17,00;

- le cause che prevedono la lettura del dispositivo in udienza o comunque richiedono la presenza del cancelliere vanno trattate entro le ore 17,00;
- ove sia prevedibile la presenza di un numero di persone maggiore di quello consentito dalla capienza dell'aula assegnatagli, il giudice provvede tempestivamente ad assicurare la disponibilità di una delle aule d'udienza, all'interno della sezione o del plesso, di maggiore capienza;
- i Presidenti di sezione vigilano sul rispetto rigoroso delle prescrizioni dettate per lo svolgimento dell'attività d'udienza;

2. sino al 31 luglio 2021 restano altresì ferme le **ulteriori disposizioni** eventualmente impartite dai **Presidenti di sezione** pubblicate sul sito *web* del Tribunale;

3. sino al 31 luglio 2021 restano ferme le disposizioni impartite per l'attività delle cancellerie e degli uffici aperti al pubblico con il provvedimento prot. n. 9480 del 22 luglio 2020, prorogate con il provvedimento prot. n. 16535 del 9 dicembre 2020, ad esclusione delle previsioni in materia di copie esecutive, per le quali valgono le "*linee-guida per il rilascio delle formule esecutive ai sensi dell'art. 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176*" dettate con il provvedimento n. 73 adottato il 18 gennaio 2021 e con il "*vademecum per l'utenza Ufficio Copie Sentenze Civil*", entrambi pubblicati sul sito *web* del Tribunale;


5. sino al 31 luglio 2021 restano invariate le disposizioni per l'ingresso e l'uscita negli edifici del Tribunale (Via Damiata n. 2 per il plesso "Giulio Cesare", vecchio e nuovo edificio, sia per l'entrata sia per l'uscita; Viale Giulio Cesare n. 54/b per il plesso "Giulio Cesare", dalle ore 7,30 alle ore 8,50 per l'entrata del solo personale amministrativo e di magistratura; Viale Giulio Cesare n. 52 per l'entrata al plesso "Lepanto"; Via Lepanto n. 4 e Viale Giulio Cesare n. 54 per l'uscita dal plesso di "Lepanto"), nonché le prescrizioni riguardanti la circolazione e il comportamento delle persone all'interno del Tribunale, l'osservanza delle misure di sicurezza individuale impartite con il piano di sicurezza adottato con il provvedimento 6165 del 12 maggio 2020.

Si ringraziano i giudici ed il personale amministrativo per l'impegno e la collaborazione con il quale, in questa difficile e prolungata grave congiuntura, stanno assicurando, entro limiti di sicurezza, lo svolgimento delle attività giurisdizionali di questo Tribunale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *web* del Tribunale.

Roma, 04 maggio 2021

Il Presidente Vicario del Tribunale  
*Antonio La Malfa*



La Dirigente Amministrativa  
*Caterina Stranieri*

